

Ecobonus, Enea modifica la definizione di impianto termico

25 Giugno 2020

Cosa si intende per impianto termico? Qual è la definizione ufficiale dopo la pubblicazione del **Dlgs 48/2020** che ha recepito la **Direttiva 2018/844** sulla prestazione energetica nell'edilizia?

A questa domanda risponde l'Enea spiegando che, per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 si applica la definizione di "impianto termico" riportata all'art. 3, comma 1, lett. c) del DLgs 48 del 10 giugno 2020, ovvero:

"impianto termico" - impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

Il Dlgs 48/2020, che modifica il **Dlgs 192/2005** e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all'Art.2, lettera l-tercies, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno scorso e introduce rilevanti novità in termini di **requisiti per il calcolo della prestazione energetica, condizioni per ottenere l'ecobonus e smartness degli edifici**.